

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1981  
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge  
(V. Stampati nn. 312 e 1108)*

**d'iniziativa dei deputati GARGANI (312); RICCI, FRACCHIA, BOTTARI,  
CANTELMÌ, GRANATI CARUSO, MANNUZZU, MARTORELLI, ONO-  
RATO, RIZZO e VIOLANTE (1108)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 maggio 1981*

**Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I consigli degli ordini forensi i cui albi comprendono più di 100 iscritti vengono eletti dagli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto sulla base di liste concorrenti comprendenti un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, con facoltà di esprimere non più di tre preferenze.

Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Per le modalità di presentazione delle liste e lo svolgimento delle elezioni si applicano, per quanto possibile, le norme di cui al regolamento di esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 319, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 1976. Il periodo massimo di votazione è fissato in tre giorni consecutivi.

#### Art. 2.

I consigli degli ordini forensi i cui albi comprendono non più di 100 iscritti vengono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto a maggioranza assoluta di voti per mezzo di schede da riempire nelle quali gli elettori non possono indicare un numero superiore ai tre quarti di quello dei consiglieri da eleggere. I nomi indicati in eccedenza si hanno per non votati.

#### Art. 3.

I consiglieri sono eletti nel mese di aprile, durano in carica due anni e scadono il 31 marzo che precede il compimento del biennio. Nella stessa data scadono i consiglieri che per qualsiasi ragione siano stati eletti durante il biennio.

#### Art. 4.

I consiglieri in carico alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni fino alle elezioni, che devono avere luogo per tutti gli ordini forensi nel mese di aprile successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.